

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

SEZIONE B

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di detergenti antisettici (DETERGENTI-DISINFETTANTI 2), occorrenti alle AA.SS.LL, EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi).

N. GARA 6868472 - LOTTI N. 3

Lotto n. 1 – CIG 723178843F

Lotto n. 2 – CIG 7231800E23

Lotto n. 3 – CIG 723181280C

INDICE

- ART. 1** – *Articolazione della fornitura*
ART. 2 – *Prezzi di aggiudicazione - Prezzi CONSIP*
ART. 3 – *Modalità di esecuzione del contratto*
3.1 – Consegne
3.2 – Confezionamento ed etichettatura
3.3 – Imballaggio
3.4 – Resi per merci non conformi
ART. 4 – *Validità e scadenza prodotti*
ART. 5 – *Variazione dei prodotti in corso di fornitura*
ART. 6 – *Conformazione dei prodotti ad intervenute modifiche normative*
ART. 7 – *Aggiornamento delle informazioni sui prodotti in corso di fornitura*
ART. 8 – *Subappalto*
ART. 9 – *Fatturazione e pagamenti*
ART. 10 – *Assicurazioni*
ART. 11 – *Convenzione di fornitura*
ART. 12 – *Foro competente*
ART. 13 – *Accettazione delle condizioni contrattuali*
ART. 14 – *Norme di rinvio*

ART. 1 – Articolazione della fornitura

I quantitativi presunti dei lotti di cui all'allegato A1 (espressi in flaconi) – riferiti ai fabbisogni delle singole Amministrazioni contraenti e rappresentati in forma aggregata in unità di misura normalizzata nell'allegato A2 - sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, in quanto variabili in relazione alle diverse necessità degli utilizzatori, verificabili nel corso del periodo contrattuale; pertanto non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore per eventuali variazioni dei quantitativi.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, comunque, a fornire le quantità - maggiori o minori rispetto a quelle indicate - che potranno effettivamente occorrere.

ART. 2 – Prezzi di aggiudicazione - Prezzi CONSIP

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino, fatto salvo quanto disposto all'art. 106 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in tema di revisione periodica dei prezzi.

Per i prodotti registrati come Specialità Medicinali, in caso di variazione del prezzo da parte dell'Autorità competente, l'Aggiudicatario dovrà praticare – al prezzo modificato – la stessa percentuale di sconto offerta in sede di gara per tutto il periodo della fornitura.

Qualora, in corso di contratto, i parametri delle convenzioni nel frattempo stipulate da CONSIP spa siano migliorativi rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria e la medesima non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite dell'art. 26 - comma 3 - Legge 23/12/1999 n. 488, la Centrale Regionale di Acquisto, sentite le Amministrazioni contraenti, esercita il diritto di recesso dal contratto stipulato ai sensi dell'art. 109 - D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 3 – Modalità di esecuzione del contratto

Le modalità di esecuzione del contratto comprendenti le caratteristiche tecniche dei prodotti sono dettagliate nella Sezione A - Capitolato Tecnico e nel presente Capitolato Speciale.

3.1 - CONSEGNE

La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dalle Amministrazioni contraenti nelle Richieste di Consegna.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico dell'Appaltatore di ciascun lotto, il quale dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

La consegna dei prodotti deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione delle richieste di consegna, salvo i casi di urgenza in cui il Fornitore si impegna a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 48 (quarantotto) ore dalla Richiesta di Consegna urgente – che l'Amministrazione contraente potrà anticipare anche telefonicamente.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda ad inviare la merce nei termini previsti, verrà affidato ad adempiere entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorso inutilmente il quale, fatta salva la facoltà di applicare tutte le penali convenzionalmente previste, le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero loro derivare.

All'atto della prima consegna, il Fornitore dovrà consegnare una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni con quelle descritte nell'Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti di conformità previsti nel Capitolato Tecnico.

La Centrale Regionale di Acquisto e le singole Amministrazioni contraenti si riservano, in ogni caso, nel corso della vigenza dei singoli ordinativi di fornitura, la facoltà di effettuare verifiche sugli articoli consegnati.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve trovare riscontro nel documento di trasporto, che dovrà essere consegnato in copia all'Amministrazione contraente e dovrà obbligatoriamente indicare:

- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura
- numero e data di riferimento della Richiesta di Consegna/ordine
- data e luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato.

La firma posta sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nella Richiesta di Consegna. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di accertare la quantità e la qualità dei prodotti consegnati in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Appaltatore.

L'Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitarne l'interruzione.

3.2 – CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

Le confezioni, gli imballaggi e l'etichettatura dovranno essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Tutti i prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale da garantirne l'integrità e mantenere inalterato il contenuto al fine di consentirne il corretto utilizzo, nonché essere forniti di idonei sistemi di chiusura che ne impediscano la manomissione e/o la contaminazione. Ove indicato, i flaconi devono essere dotati di erogatore integrato alla confezione.

L'Appaltatore dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

Gli articoli devono inoltre essere contenuti in apposite confezioni che ne permettano il trasporto e lo stoccaggio.

Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere in lingua italiana.

L'etichettatura deve essere posta, nel rispetto della normativa vigente, sul singolo prodotto, sull'involucro (se singolo) e/o sulla confezione commerciale.

Le caratteristiche dei prodotti, così come sopra indicate, sono da considerarsi essenziali e la manca di anche una sola di esse costituirà causa di esclusione dalla procedura.

3.3 – IMBALLAGGIO

L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto e realizzato con il materiale più idoneo in rapporto, sia alla natura della merce, sia al mezzo di spedizione prescelto che ne deve garantire l'integrità finale, oltre alla facilità di immagazzinamento in sovrapposizione.

Sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni (in lingua italiana):

- contrassegno dell'Appaltatore e denominazione e indirizzo del Produttore (se diverso dall'Appaltatore)
- nome e descrizione del prodotto
- data e numero del lotto di fabbricazione
- quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

3.4 – RESI PER MERCI NON CONFORMI

I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto dovrà essere precedentemente autorizzata dalla Centrale Regionale di Acquisto.

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base dei controlli quali-quantitativi effettuati dai competenti servizi delle Amministrazioni contraenti.

Nel caso non fosse possibile verificare/periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, l'Appaltatore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi o delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

Le Amministrazioni contraenti potranno rifiutare le forniture oggetto della presente gara nei seguenti casi:

- prodotti che non risultano conformi alla qualità, tipo, specie, marca ed a tutte le caratteristiche previste nel Capitolato Tecnico e, in generale, nella documentazione di gara;
- eventuali eccedenze non autorizzate;
- imballaggi e/o confezionamento dei prodotti non corrispondenti alle predette prescrizioni o che presentino evidenti difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni.

In tali casi l'Appaltatore dovrà provvedere – a sua cura e spese - alla sostituzione della merce respinta entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione da parte dell'Amministrazione contraente. La mancata sostituzione della merce da parte dell'Appaltatore sarà considerata "mancata consegna", con conseguente applicazione delle penali previste al successivo art 13.

Restano inoltre a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni derivanti dal deterioramento della merce non ritirata, la quale – trascorsi inutilmente 15 giorni dalla comunicazione - potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

ART. 4 – Validità e scadenza prodotti

La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 di validità complessiva del prodotto

E' facoltà dell'Amministrazione contraente accettare prodotti con scadenza inferiore a quella sopra stabilita a condizione che l'Appaltatore si impegni a ritirare e sostituire a proprio onere i prodotti non utilizzati e scaduti.

Relativamente alle sostanze antisettiche e disinfettanti, diluite o concentrate, il produttore dovrà attestare e fornire idonea documentazione circa i tempi di validità dal momento dell'apertura del flacone e/o dell'attivazione della soluzione.

ART. 5 – Variazione dei prodotti in corso di fornitura

Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato, vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi/innovativi o dovesse essere commercializzato un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, l'Appaltatore - previo invio di campionatura gratuita corredata da scheda tecnica e parere tecnico favorevole degli utilizzatori ed in seguito all'autorizzazione della Centrale Regionale di Acquisto - si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto alle medesime condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 106 - comma 1 - lett. a) - D.Lgs. n. 50/2016.

Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (l'Appaltatore offre accanto al prodotto aggiudicato - che continua comunque a fornire - un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni.

Ai fini dell'autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Centrale Regionale di Acquisto il modello F4 presentato in sede di gara, ricompilato con i dati relativi al nuovo prodotto offerto, oltre a schede tecniche, dépliant ed eventuale campionatura.

La Centrale Regionale di Acquisto provvederà all'autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione all'Appaltatore ed alle Amministrazioni contraenti utilizzatrici della convenzione.

ART. 6 – Conformazione dei prodotti ad intervenute modifiche normative

Qualora, in corso di esecuzione del contratto, venissero emanate normative riguardanti le autorizzazioni alla produzione, importazione e/o immissione in commercio, i requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore ha l'obbligo di conformare i prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcuna variazione di prezzo, ed a sostituire le eventuali rimanenze di prodotti già consegnati, giacenti presso i magazzini delle Amministrazioni contraenti o a ritirarle (con riaccredito dei corrispettivi pagati) qualora ne fosse vietato l'utilizzo.

In tal caso il Fornitore non avrà nulla a pretendere dall'Amministrazione contraente.

ART. 7 – Aggiornamento delle informazioni sui prodotti in corso di fornitura

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornate le Aziende Sanitarie contraenti in relazione a:

- qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i beni e/o i servizi oggetto della fornitura compresi negli Ordinatori di Fornitura;
- modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari
- modalità di inoltro dei reclami;
- ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali.

ART. 8 – Subappalto

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 105 - 50 D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i..

Resta inteso che, qualora l'Appaltatore non abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione di Fornitura.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Centrale Regionale di Acquisto e delle Amministrazioni contraenti, relativamente alle prestazioni subappaltate.

ART. 9 – Fatturazione e pagamenti

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura a fronte degli ordini evasi. Ogni singola Azienda Sanitaria utilizzatrice indica gli estremi a cui inviare le stesse nell'Ordinativo di Fornitura.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 come integrato e modificato dal D. Lgs. n.192/2012.

Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come integrato e modificato dal D. Lgs. n.192/2012.

Gli interessi scaduti non producono interessi.

E' fatto divieto alla Ditta fornitrice, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, di interrompere la fornitura.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna Azienda Sanitaria dipendenti da tale interruzione.

ART. 10 – Assicurazioni

L'Appaltatore dovrà mantenere in essere, per tutta la durata del periodo contrattuale, idonea polizza, a favore delle Amministrazioni contraenti, con espresso ed esplicito esonero di queste ultime, per la copertura assicurativa di seguito specificata:

- a) garanzia per il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ai materiali ed alle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle forniture;
- b) garanzia per il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti che si dovessero verificare a persone o cose in dipendenza dell'appalto;
- c) garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell'Appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga;
- d) garanzia di responsabilità verso il personale dell'Appaltatore, relativa in particolare agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali, ecc.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 11 – Convenzione di fornitura

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipulazione della Convenzione di Fornitura avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'Appaltatore.

La Convenzione di Fornitura non può comunque essere stipulata prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.

La Convenzione di Fornitura sarà registrata a cura della Centrale Regionale di Acquisto secondo le modalità previste dall'art. 32 - D.Lgs. 50/2016.

Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà ad emettere un Ordinativo di Fornitura per ciascuna delle ditte aggiudicatrici della fornitura.

Con l'Ordinativo di Fornitura le aziende sanitarie comunicano alla Ditta aggiudicataria la volontà di acquisire i prodotti/prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

La Convenzione di fornitura disciplina in particolare i seguenti aspetti contrattuali:

1. penalità
2. risoluzione del contratto
3. recesso dal contratto
4. brevetti industriali e diritto d'autore
5. cessione del contratto
6. subappalto
7. danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
8. cauzione definitiva
9. trattamento dei dati personali
10. adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Fornitore

ART. 12 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse riguardare i rapporti tra Centrale Regionale di Acquisto e fornitori, è territorialmente competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.

Per le controversie relative alla mera esecuzione del contratto e perciò i rapporti tra aziende sanitarie contraenti e fornitori, territorialmente competenti in via esclusiva saranno i Tribunali di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, in ragione del territorio in cui hanno sede le diverse aziende sanitarie contraenti.

ART. 13 – Accettazione delle condizioni contrattuali

La Ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

ART. 14 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento al D.Lgs. 50/2016 e smi "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".